



480/2020 Ruolo Generale



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.  
Magistrati:

- |    |                                |                       |
|----|--------------------------------|-----------------------|
| 1) | Dott. Bruno de Filippis        | - Presidente Relatore |
| 2) | Dott.ssa Maria Assunta Niccoli | - Consigliere         |
| 3) | Dott.ssa Giulia Carleo         | - Consigliere         |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 480/2020 Ruolo Generale avente ad oggetto: impugnazione di lodo arbitrale relativo al procedimento arbitrale proposto da Lombardi s.r.l. contro Fidelitas società Coop. Edilizia avente ad oggetto controversia in materia di contratto di appalto edilizio

**TRA**

**FIDELITAS SOCIETA' COOP. EDILIZIA** (c.f. 04717510657), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rapp.te, con sede legale in Salerno alla via S. Allende n. 161, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di impugnazione di lodo arbitrale, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maurizio Barbatelli e Raffaele Troncone, tutti elett.te dom.ti in Battipaglia, via Domodossola n. 78 presso lo studio dell'avv.to Luigi Santopietro;


**RICORRENTE**

**E**

**LOMBARDI S.R.L.**, corrente in Vallo della Lucania alla P.za Vitt. Emanuele 50, in persona dell'amm.re unico, rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Manzione, con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla via L. Guercio n. 218, giusto mandato in calce;

**RESISTENTE**





## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lombardi s.r.l. e Fidelitas soc. coop edilizia avevano sottoscritto in data 20.03.2012 un contratto di appalto avente ad oggetto le opere inerenti la realizzazione della “Torre del Sole 6” destinata a civili abitazioni e locali commerciali in Salerno alla via S. Allende.

In data 22.12.2014 le parti avevano sottoscritto un'appendice al predetto contratto.

Sorte divergenze in ordine all'esecuzione dei lavori, in forza della clausola prevista dall'art. 5 dell'appendice, l'appaltatore Lombardi s.r.l. aveva promosso il giudizio arbitrale.

In merito alla nomina dei rispettivi arbitri, la Lombardi s.r.l. aveva designato proprio arbitro l'avv. Domenico Ciliberti, mediante dichiarazione ex art. 810 c.p.c. del 18.03.2019 e Fidelitas soc coop l'avv. Luisa Acampora, mediante atto di designazione del 9.4.2019.

Il terzo arbitro, in assenza di accordo congiunto tra le parti, veniva nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno, giusta ordinanza del 03.05.2019 nella persona dell'avv. Saverio Sapia.


Confermata, in via preliminare, la natura rituale del rito arbitrale e non ravvisati i presupposti per la sospensione del giudizio, il collegio arbitrale con lodo del 13.02.2020, aveva condannato la Fidelitas soc. coop a corrispondere a Lombardi s.r.l. gli importi di euro 1.468.720,68 e di euro 249.000,00 per complessivi euro 1.717.720,68; aveva condannato la Fidelitas soc. coop. a corrispondere alla Lombardi s.r.l. gli interessi moratori dalla domanda del Giudizio Arbitrale; aveva rigettato le altre domande proposte da Fidelitas soc. coop. e aveva condannato parte soccombente alla refusione del compenso ed onorari in favore di Lombardi s.r.l. pari a euro 45.000,00 unitamente al pagamento delle spese di funzionamento dell'arbitrato e dei compensi per i componenti del collegio, con diritto di regresso in favore di Lombardi s.r.l. per quanto provvisoriamente corrisposto nel corso del giudizio.

Con atto di impugnazione del 20.07.2020, la s.c.r.l. Fidelitas impugnava il menzionato lodo arbitrale e come primo motivo di doglianza, deduceva che la pronuncia arbitrale in oggetto non le era mai stata comunicata donde, a suo avviso, la nullità del lodo e della relativa procedura. Il ricorrente, in particolare, sosteneva che il collegio arbitrale avesse palesemente violato le norme relative al deposito del lodo provvedendo ad una comunicazione, in data 13.02.2020, di quello che era una bozza dello stesso, privo di sottoscrizione e in formato word, dunque alterabile. Errore reiterato, a suo dire, anche nella seconda pec del 14 febbraio 2020. Il tutto in palese violazione sia di quanto previsto dall'art. 824 c.p.c. che di quanto espressamente previsto dallo stesso collegio.

In merito alla fase rescindente, la Fidelitas soc coop deduceva la erroneità circa la definizione dell'arbitrato quale arbitrato rituale e ciò era evidente sia dalle varie clausole scritte dalle parti che dalla loro comune intenzione.

In secundis, lamentava la erroneità del lodo in ordine alla mancata prova del credito della Lombardi s.r.l. rispetto ai titoli richiesti dal contratto di appalto e dall'appendice per procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti. In particolare, da un lato, controparte aveva fondato il proprio credito esclusivamente sulla sottoscrizione degli stati di avanzamento dei lavori dal 2014 al 2015, non seguiti da regolari certificati di





pagamento, unici mezzi che avrebbero consentito il versamento del corrispettivo dell'appalto come previsto dal Capitolato Speciale Appalti richiamato in contratto nonché dallo stesso art. 14 del contratto appalto, e dall'altro, il Collegio non aveva ammesso alcun mezzo istruttorio al fine di ritenere dimostrata la pretesa creditoria della Lombardi s.r.l. Aggiungeva inoltre che, come previsto dall'art. 4 del contratto sottoscritto inter partes, il pagamento dello stato di avanzamento doveva essere autorizzato dal perito della Banca concedente il mutuo, la cui mancata autorizzazione avallava, a sua volta, la mancanza del credito azionato.

Il ricorrente, inoltre, riteneva inesistente l'obbligo di pagamento in quanto, per le opere appaltate in cemento armato, era necessario il deposito della relazione finale della struttura ultimata al Genio Civile, come condizione del pagamento, ma di tale adempimento non era stata data prova, così come non era stata data prova né del collaudo né della accettazione dell'opera.

Asseriva, poi, la contraddittorietà della Lombardi s.r.l. in quanto dapprima aveva affermato che siccome non era nel possesso delle aree non poteva essere titolare del potere di fare accedere o meno la committente per la verifica e poi invece chiedeva di essere risarcita per la custodia del cantiere e la disponibilità delle attrezzature in loco, che presupponeva, di contro il possesso e la custodia del cantiere, con erroneità, sul punto, della decisione del Collegio Arbitrale.

Sul quantum debeatur, il ricorrente riteneva che lo stesso non era stato provato sia in riferimento alla domanda principale che in riferimento alla domanda relativa agli oneri e spese del cantiere. Infatti, in considerazione del contenuto dei SAL allegati alla domanda, la Fidelitas non avrebbe dovuto essere condannata al pagamento di euro 1.468.720,78, ma al pagamento della minor cifra corrispondente a euro 443.617,20 come previsto dal SAL n. 7 con il quale erano stati annullati i lavori eseguiti a misura dal primo al quinto SAL dai quali risultava la cifra alla base della condanna.

Infine, censurava la condanna alla somma di euro 249.000,00 quale indennità per i costi di cantiere dell'impresa, causati dal protrarsi del rapporto oltre il 31.12.15, ravvisabile nel fatto che all'interno del cantiere vi erano delle gru e dei ponteggi. In realtà, però, tale assunto era in contrasto con quanto sostenuto da controparte nel corso di altro giudizio dove, invece, aveva asserito che la gru era stata smontata in data 11.11.2017 dunque prima della proposizione dell'arbitrato.

La Fidelitas soc. coop. pertanto, reiterava le domande riconvenzionali proposte in primo grado in ordine al riconoscimento dell'inadempimento del contratto di appalto da parte della Lombardi s.r.l., con conseguente richiesta di risoluzione dello stesso per grave inadempimento unitamente al risarcimento del danno.

In conclusione, l'attuale ricorrente chiedeva la dichiarazione della nullità del lodo di cui in premessa e segnatamente il lodo arbitrale relativo al procedimento arbitrale proposto da Lombardi s.r.l. pronunciato in data 13 febbraio 2020; la restituzione degli importi che la Fidelitas aveva versato alla Lombardi s.r.l. a seguito al lodo di cui sopra; per l'effetto, nel caso in cui venissero ritenuti sussistenti gli estremi per la decisione nel merito ex art 830 c.p.c. co. 2, chiedeva la condanna della Lombardi s.r.l. al rimborso dell'importo che la Fidelitas aveva versato agli arbitri per il lodo impugnato; il rigetto di ogni domanda nei confronti della Fidelitas perché infondata; in via subordinata, la riduzione del quantum; l'accoglimento delle riconvenzionali spiegate dalla Fidelitas e per l'effetto la dichiarazione della risoluzione per grave inadempimento della Lombardi con





contestuale condanna al risarcimento dei danni; con condanna di parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio.

Si costituiva con memoria la Lombardi s.r.l. la quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione della s.c.r.l. Fidelitas, in quanto inammissibile ed infondata, con conferma del credito della s.r.l. Lombardi di euro 1.468.720,68 a saldo delle fatture n. 8/14, 17/14 e 2/15, con gli interessi moratori dalle stesse; di contro, se ritenuta ammissibile, chiedeva l'accoglimento della richiesta della s.r.l. Lombardi di pagamento a suo favore dell'ulteriore somma di euro 630.000,00 – in luogo di quella liquidata di euro 249.000,00 - sempre con gli interessi moratori di spettanza, comunque riconoscendo la rivalutazione e almeno statuendo che l'importo, così attribuito alla creditrice, corrisponde al periodo di mora della cooperativa fino alla firma del lodo; in ogni caso condannando la s.c.r.l. Fidelitas al pagamento ex art. 96 c.p.c. della somma, che sarà liquidata d'ufficio, oltre le competenze.

All'udienza del 07.07.2022 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'impugnazione come proposta va dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

Deve evidenziarsi che il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, e la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso del quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima fase non è possibile effettuare accertamenti di fatto, dovendosi limitare solo all'accertamento della nullità del lodo, eventualmente riferite a regole del procedimento e inosservanza di regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 c.c. Solo superato tale esame, nella fase successiva e eventuale, detta rescissoria, è possibile l'esame nel merito delle domande (Cass. Civ.8/10/2010 n. 20880). Ebbene, l'art. 829 c.p.c. prevede dei casi tipici e non estendibili analogicamente di impugnativa del lodo, ovvero l'invalidità della convenzione arbitrale; vizio di nomina degli arbitri, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; pronuncia del lodo da parte di soggetto che non poteva essere nominato come arbitro; superamento dei limiti della convenzione arbitrale, se il lodo non contiene i requisiti ex art. 823 c.p.c. n. 5)- 6)- 7); se il lodo è stato pronunciato oltre il termine stabilito; se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o sentenza passata in giudicato tra le stesse parti; se non è stato osservato il principio del contraddittorio; se il lodo non ha deciso il merito devoluto agli arbitri; se il lodo contiene disposizioni contraddittorie, se non ha pronunciato su alcune delle domande proposte dalle parti, oppure in caso contrarietà all'ordine pubblico. Infine, la violazione delle regole di diritto relative al merito è ammessa solo se prevista dalle parti o dalla legge.

Nel nostro caso, il ricorrente lamenta la violazione, da parte del Collegio Arbitrale, delle norme concernenti la comunicazione e il deposito del lodo avendo inviato a mezzo pec, ai difensori delle parti, anziché la copia firmata del provvedimento, una bozza dello stesso, cioè il testo in word del lodo, senza firma degli arbitri, reiterando, a suo dire, l'errore anche nell'ulteriore comunicazione.

Nonostante il ricorrente non abbia indicato espressamente il caso di nullità è ormai ius receptum che il giudice del merito abbia il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle



eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti (da ultimo Cass. Civile Sez. 6 Ord. N. 22512 del 2021). In particolare, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, il giudice non deve uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (ex multis Corte Cass. 14 novembre 2011, n. 23794; conforme Cass. 10 febbraio 2010, n. 3012).

Orbene, la violazione lamentata dalla Fidelitas soc coop in ordine alla comunicazione e al deposito del lodo rientrerebbe, a livello teorico, sia nell'art. 829 n. 7 che nel n. 9.

In ordine logico, l'art. 829 n. 7 prevede espressamente la nullità del lodo "se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata".

Secondo quanto previsto all'art. 20 del regolamento degli arbitri "gli Arbitri devono dar comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione": formula meramente ripropositiva di quanto già previsto dall'art. 824 c.p.c.

Da un lato, la forma prescritta dalle parti non è stata prevista a pena di nullità e, anzi, dal chiaro dettato della norma, si evince come la modalità di comunicazione attraverso la consegna di un originale spedito in plico raccomandato (o inviato mezzo pec, data ormai l'equivalenza) sia solo una delle forme attraverso le quali può verificarsi la predetta comunicazione, non escludendo, pertanto, la modalità, poi stabilita dal Collegio, di comunicare l'avvenuto deposito del lodo presso la sede dell'Arbitrato con contestuale invito delle parti al relativo ritiro.

Dall'altro deve aggiungersi che con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 8776 del 30/03/2021, si è espressamente statuito che il termine lungo per impugnare il lodo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione - e non dalla comunicazione alle parti o dal suo deposito - in quanto il lodo, salvo quanto disposto dall'art. 825 c.p.c. ai fini dell'esecutività, produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'Autorità giudiziaria proprio dalla data della sua ultima sottoscrizione.

Questo significa che la pronuncia arbitrale acquista efficacia vincolante per le parti al momento della sottoscrizione, senza che abbia in alcun modo rilievo la comunicazione, la cui irregolarità attiene all'attività degli arbitri e non alla validità del lodo stesso.

L'art. 829 n. 9, invece, prescrive la nullità del lodo nel caso in cui non sia stato osservato il principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale.

A tal uopo si evidenzia che da un lato, come sopra asserito, la comunicazione di avvenuto deposito del lodo è avvenuta correttamente e, dall'altro, lo stesso lodo è stato notificato dal resistente a controparte in data 17.02.2020 per cui la Fidelitas soc coop ne era perfettamente a conoscenza.

Il ricorrente lamenta, inoltre, l'errata qualificazione dell'arbitrato, da parte del collegio, come arbitrato rituale. Tale circostanza non rientra in nessuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 829 c.p.c. ai fini della nullità del lodo arbitrale.



Ad abundantiam, deve evidenziarsi che tale qualificazione è immune da qualsivoglia censura in quanto era a carico del Consesso, la verifica sull'effettiva volontà dei contraenti consacrata nella clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto di appalto del 20/03/2011, e di cui all'art. 5 dell'appendice al citato contratto del 20/03/2012. A tal proposito il Collegio rilevava che, al fine di determinare la natura rituale o irrituale dell'arbitrato, era necessario utilizzare i canoni ermeneutici previsti dall'art. 1362 c.c.; dunque, il dato letterale, la comune intenzione delle parti, il comportamento complessivo delle stesse anche successivo alla stipula del patto compromissorio. L'eventuale mancato richiamo nella clausola, alle formalità dell'arbitrato rituale non deponeva nel senso dell'irritualità, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria (offrendo maggiori garanzie quanto ad efficacia esecutiva del lodo, nonché al regime delle impugnazioni).


Sul punto, era apparso dirimente il principio di diritto a tenore del quale in tema di interpretazione del patto compromissorio il dubbio sull'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria (Cass. 07/04/2015 n. 6909). Nel caso in esame, il Collegio arbitrale non evidenziava, in capo alle parti, la deliberazione che la controversia doveva essere definita dagli Arbitri mediante determinazione contrattuale, ossia la chiara ed univoca volontà di demandare al Collegio la redazione di una convenzione negoziale che formalmente redatta da questi, sarebbe stata a loro attribuibile, ma piuttosto il deferimento di una decisione giurisdizionalizzata, pur con le peculiari accezioni proprie del rito Arbitrale. Inoltre, anche l'utilizzo dei termini utilizzati dalle parti "decisione esecutiva e inappellabile", erano chiaramente indicativi della volontà di dar corso ad un arbitrato rituale atteso che la c.d. inappellabilità del lodo neppure risultava incompatibile con la natura rituale dell'arbitrato in quanto tale termine valeva solo a limitare l'impugnazione del lodo alle censure per errores in procedendo. In merito a ciò il Collegio richiamava la pronuncia della Cassazione civile n. 3933 del 18.2.2008 per cui "L'inappellabilità è riferibile ad attività i cui effetti sono parificati a quelli della sentenza, che presuppongono quindi l'emanazione di un giudizio, anziché una composizione negoziale". Anzi, secondo il Collegio, doveva essere valorizzato, perché più consono alla reale volontà negoziale delle parti, il termine "esecutivo" che inerisce ad un giudizio "pattizio" ma dalle caratteristiche più aderenti ad un Rito ordinario. A tal uopo venivano citati alcuni estratti della sentenza della Corte di Cassazione n. 3933 del 18.2.2008 già citata, che, in ordine agli elementi ermeneutici sintomatici della natura rituale così statuisce "la composizione del Collegio e le modalità di nomina dei suoi membri, che riflettono le corrispondenti disposizioni del codice di rito, con particolare riferimento alla nomina del terzo arbitro da effettuare, in difetto di accordo tra le parti, dal Presidente del Tribunale, meglio si attagliano all'attività di arbitri rituali".

In conclusione, non emergono profili di nullità del lodo arbitrale impugnato per cui risulta preclusa ogni statuizione nel merito.

Le spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei minimi tabellari ex DM 55/2014 in ragione della pronuncia di inammissibilità.







**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Fidelitas società coop. edilizia nei confronti di Lombardi s.r.l., respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- 1) dichiara l'impugnazione inammissibile;
- 2) condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 11.459,00, oltre iva e cnap come per legge e spese generali.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma quater dpr 115/2002.

Salerno, li 9/11/2022

Il Presidente rel.

Bruno de Filippis

Arbitrato in Italia

